

spiegazione coll'articolo 18, che al secondo alinea dice :

“ Nei cinque giorni anteriori a quello nel quale la presente legge entrerà in vigore e nei primi cinque giorni della sua applicazione gli agenti della finanza determineranno le quantità di spirito e di bevande alcooliche esistenti nelle fabbriche, negli stabilimenti, nei depositi e negli esercizi sopra indicati.

“ Queste quantità di spirito saranno soggette alla tassa di vendita, ecc. ”

Ora a me pare che queste parole “ bevande alcooliche ” siano di troppo ; perchè si potrebbero interpretare nel senso che debba pagare la tassa di vendita anche lo spirito che è entrato a far parte di queste bevande.

Lucca, relatore. Ma deve esser così! (*Rumori e conversazioni*).

Presidente. Lascino che la discussione faccia il suo corso, li prego, onorevoli colleghi!

Colombo. Allora come si potrà ovviare alle difficoltà, che sorgeranno per determinare il diverso grado alcoolico delle bevande? Perchè qui si tratta, o signori, di diverse categorie di bevande, dipendentemente dalla quantità di alcool che contengono. Mi pare che questa materia dovrebbe essere disciplinata e bene ; altrimenti non comprendo come il fabbricante potrà denunciare e la finanza accertare, la quantità di alcool che l'articolo 18 determina che si accerti anche per le bevande alcooliche.

Presidente. Onorevole Torraca, aveva domandato di parlare?

Torraca. Io voleva fare, in parte, le osservazioni che ha già fatte l'onorevole Colombo. Nonostante le spiegazioni date dal relatore e dal ministro a me pare che l'articolo 9 per lo meno abbia sempre bisogno di esser chiarito. Mi auguro che ne sia meglio determinato il concetto nel regolamento affinchè si possa vedere chiaro come queste bolle debbano precisamente funzionare, giacchè in verità a me sembra che non si giovi punto al commerciante; e vi saranno delle noie gravissime.

Credo che bisognerebbe un po' elevare il numero dei litri, sottratti a quell'obbligo, da 4 a 6, per esempio, almeno per quel che riguarda, non gli spiriti, ma i liquori. Altrimenti il piccolo commercio sarà di molto inceppato ed intralciato il consumo. Cito un caso, fra mille: una festa, uno sposalizio. Se saranno necessarie più di quattro bottiglie di liquori, di sera, di notte, non sarà pos-

sibile averle. Il ministro dovrebbe elevare quella cifra.

Presidente. Se Ella propone un emendamento, lo trasmetta alla Presidenza.

Torraca. Ma aspetto la risposta della Commissione e del ministro.

Presidente. Va bene. Allora si intenderà approvato l'articolo 2.

“ Art. 3 È stabilita una tassa di vendita ragguagliata a centesimi 75 per ogni ettolitro e per grado sugli spiriti destinati al consumo nell'interno dello Stato.

Non sono soggetti al pagamento di questa tassa gli spiriti destinati:

a) alle industrie ammesse a godere del beneficio dell'esenzione o della riduzione della tassa di fabbricazione per lo spirito da esse impiegato;

b) a rialzare la forza alcoolica naturale dei vini, secondo le disposizioni che fossero stabilite per legge. ”

Gli onorevoli Della Rocca, Simeoni, Curati o Flauti chiedono la soppressione del comma a). Onorevole Della Rocca mantiene questa proposta?

Della Rocca. L'ho già svolta, e la Commissione mi pare che abbia accolta la proposta soppressione.

Lucca, relatore. La soppressione di questo comma è la conseguenza necessaria dell'approvazione dell'articolo 25, quindi la Commissione consente la soppressione, però bisognerebbe sospenderne la soppressione fin a quando sarà votato l'articolo 25.

Magliani, ministro delle finanze. Chiedo di parlare per una breve dichiarazione.

Non confondiamo la tassa di vendita con quella di fabbricazione. Sopprimendo il comma a) di questo articolo, l'alcool destinato alle industrie pagherà la tassa di vendita. Vedremo poi, allorchè si discuterà l'articolo 25 aggiuntivo, se dovranno continuare a godere dell'esenzione dalla tassa di fabbricazione. Questa seconda quistione non resta pregiudicata.

Presidente. Se la Commissione ed il ministro acconsentono, allora si intende approvato l'articolo 3 con la soppressione del comma a).

Lucca, relatore. La Commissione acconsente.

Magliani, ministro delle finanze. Accetto.

Presidente. Allora l'articolo 3 resta così modificato:

“ È stabilita una tassa di vendita ragguagliata a centesimi 75 per ogni ettolitro e per grado sugli